



CITTA' di MILAZZO

5° Settore
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO e ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA SINDACALE N. 86

DEL 07/06/2022

OGGETTO: Ordinanza ex art. 3 della legge n.94/2009 per la rimozione dell'occupazione abusiva di area pubblica antistante il locale commerciale denominato "omissis" sito in Via *omissis*

Ditta: *omissis*

IL SINDACO

Premesso che:

- In data 04/04/2022 il Corpo di Polizia Locale ha elevato verbale di contestazione con numero di serie 83010 redatto alle ore 10,00 del 04/04/2022 a carico della Società *omissis*, P.iva *omissis*, con sede in Milazzo Via *omissis*, legalmente rappresentata dal Sig *omissis* nato a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis* via *omissis* e trasmesso a questo Settore in data 13/04/2022 con prot. n. 34193 di pari data;
- Con detto verbale è stata accertata la violazione della norma del C.d.S. di cui all'art.20 c. 1,3,4 e 5, con la seguente motivazione "*occupava indebitamente il suolo pubblico (carreggiata) in via omissis, antistante l'attività di pubblico esercizio denominata omissis, con la collocazione di n. 12 tavoli, n. 32 sedie, n. 4 panche, n. 2 ombrelloni e 2 fioriere a delimitazione dell'area, pari a mq. 42,00 ml (12,00x3,50) senza la prescritta autorizzazione rilasciata dall'Ente proprietario della strada. N.B. Al momento dell'accertamento l'attività risultava chiusa, sanzione accessoria Rimozione delle opere realizzate e ripristino dei luoghi*";

Visto:

- Che la violazione è stata commessa su strada urbana di questo Comune, denominata Via *omissis*, sede lavorativa dell'esercizio commerciale denominato *omissis* in testa al Sig. *omissis*, meglio sopra generalizzato, perché occupava abusivamente la carreggiata antistante il proprio esercizio commerciale con tavoli, sedie, panche, ombrelloni e fioriere, per un'area di mq. 42 ml (12,00x3,50) senza la prevista autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;
- Il verbale di contestazione n. 83010 del 04/04/2022 elevato dalla Polizia Locale, dal quale risulta evidente e fondato l'accertamento della violazione dell'art.20, comma 1,34 e 5, del Codice della Strada, è stato emesso a prova della irregolarità commessa da parte del trasgressore *omissis* legalmente rappresentata dal Sig. *omissis*, meglio sopra generalizzato, titolare dell'esercizio commerciale denominato *omissis*, sito in Via *omissis*;
- Che con nota prot. n. 36876 del 26/04/2022 il Corpo di P.L. ha comunicato di aver accertato che, dal 09/04/2022 (data di notifica del suddetto verbale) alla data del 23/04/2022, la società *omissis* non ha effettuato il ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione di tutti gli elementi di arredo e di delimitazione oggetto dell'occupazione, continuando ad occupare indebitamente il suolo pubblico;

Considerato che

- la ditta *omissis*, con sede in Via *omissis* non ha mai avanzato istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico sull'area co-

munale antistante il locale denominato “*omissis*” sito in Via *omissis*;

Ritenuto che

- Nel caso specifico ricorre la fattispecie per l'applicazione delle disposizioni della legge 94/2009 art.3 commi 16,17 e 18, ed in particolare la disposizione che prevede che nel caso di accertamento dell'illecito di indebita occupazione di suolo pubblico, per fini commerciali, di cui all'art.633 del c.p. e dell'art. 20 comma 1, del decreto legislativo n.285 del 30/04/92 e s.m.i. (Codice della Strada), il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e, trattandosi di occupazione a fini commerciali, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni continuativi;
- Alla Società *omissis* non è mai stata rilasciata concessione all'occupazione di suolo pubblico antistante la via *omissis*;

Visto

- l'art. 3, comma 16, della L. 94/09 (*Provvedimento di sicurezza pubblica che modifica l'art. 20 del codice della strada*) che testualmente recita:
“*fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dell'art.20 del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, e il Prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese e della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni continuativi*”;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- Ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese del trasgressore Società *omissis* legalmente rappresentata dal Sig. *omissis* nato a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis* via *omissis*, al fine di garantire il decoro e la sicurezza della pubblica via;

Visto:

- l'art. 3, comma 16, 17 e 18 della L. 94/09,
- l'art. 20 comma 1,3,4,5 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 e s.m.i. (*Codice della Strada*);
- l'art. 633 del c.p.;
- l'art.50 del decreto legislativo n.267 del 2000 e s.m.i

ORDINA

Alla Società *omissis*, P. Iva *omissis*, con sede in *omissis* Via *omissis*, legalmente rappresentata dal Sig. *omissis* nato a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis* via *omissis* n.q. di trasgressore e titolare dell'esercizio commerciale denominato *omissis*, con sede in *omissis*.

1. Di procedere, a sua cura e spese, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla **rimozione** dell'occupazione abusiva del suolo pubblico, di cui al verbale di contestazione n. 83010 del 04/04/2022, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Locale ed al **ripristino** dello stato dei luoghi dell'area comunale antistante la Via *omissis*;

1. Di notificare la presente ordinanza alla Società *omissis*, P.iva *omissis*, con sede in Via *omissis*, legalmente rappresentata dal Sig. *omissis* nato a *omissis* il *omissis* e residente *omissis* via *omissis*, n.q. di trasgressore nell'esercizio commerciale di ristorazione denominato *omissis* con sede in Via *omissis*.

AVVERTE


Che in caso di inottemperanza accertata:

- l'Ufficio Suap del 5° Settore procederà ad adottare i provvedimenti consequenziali previsti dalla normativa vigente;
- il 2° Servizio del 5°Settore procederà coattivamente alla rimozione dell'occupazione abusiva e di tutti gli arredi presenti con addebito delle relative spese ;

DISPONE

1. La trasmissione , in base a quanto prescritto dall'art. 3, comma 18 della L. 94/09, alla Compagnia della Guardia di Finanza, della presente Ordinanza, ai sensi dell'art.36, ultimo comma del D.P.R. n.600 del 1973 e s.m.i.
2. La comunicazione della presente Ordinanza al Commissariato di Polizia dello Stato e al Comando Compagnia Carabinieri di Milazzo;
3. Alla Polizia Locale e alla Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza l'incarico della vigilanza per assicurare l'esecuzione della presente Ordinanza, e per gli eventuali adempimenti consequenziali.

Dalla Residenza Municipale,



IL SINDACO
Dott. Giuseppe Midili